

PRIMARK ITALY S.R.L. – VERBALE DI ESAME CONGIUNTO

Il giorno 10 febbraio 2021, si sono incontrati in videoconferenza:

Primark Italy S.r.l., con sede in Casteggio (PV)- d’ora innanzi denominata “la Società” o “l’azienda”, in persona del dr. Dario Ceccato, quale consulente del lavoro, giusta procura del dr. Marco Bressan, legale rappresentante della società, assisto dal dr Luca Cogo;

E

la **Organizzazione Sindacale FILCAMS CGIL Nazionale**, nella persona di Luca De Zolt;

la **Organizzazione Sindacale FISASCAT CISL Nazionale**, nella persona di Dario Campeotto;

d’ora innanzi congiuntamente denominati “le Parti”, per discutere delle condizioni di accesso alla Cassa Integrazione in Deroga (d’ora in poi: “C.I.G.D.”) causale COVID – 19, per la corresponsione delle relative prestazioni in favore dei nostri lavoratori per i quali non è possibile attivare altre prestazioni in materia di sospensione o riduzione di orario.

La società e la OO.SS. dichiarano come il presente esame congiunto si sia concretizzato per il tramite di procedure telematiche.

VISTI

- Gli artt. 19 e 22 del D.L. 18/2020;
- Il D.lgs. 148 del 2015;
- Il D.p.c.m. 24 ottobre 2020;
- Il D.p.c.m. 03 novembre 2020;
- Il D.p.c.m. 03 dicembre 2020;
- Il Decreto Legge 2/2021;
- L’articolo 1 della L. 178/2020, commi 300 e seguenti;
- L’articolo 12 del D.L. 137/2020;
- L’articolo 12 del D.L. 149/2020;
- La Circolare Inps n. 176 del 9 settembre 2016;
- La Circolare Inps n. 130 del 15 settembre 2017;
- La Circolare Inps n. 115 del 30 settembre 2020;



PREMESSO CHE


- La Società applica il c.c.n.l. **Settore Terziario Distribuzione e Servizi Concommercio**.
- La Società occupa complessivamente **1636 dipendenti, di cui 1633 interessati dal presente accordo** individuati come da allegato 1 che è parte integrante del presente accordo.



- La Società non rientra nell'ambito di applicazione del Fondo di Integrazione Salariale (F.I.S.) o della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (C.I.G.O) in quanto al di fuori del campo di applicazione della Cigo e Cigs di cui al Titolo I del d.lgs. 148 del 2015;
- Essendo l'azienda inquadrata nel settore terziario vendita al dettaglio con oltre 50 dipendenti, la stessa è esclusa dalla Cassa integrazione Ordinaria e dai Fondi di Integrazione Salariali e non potendo svolgere l'attività lavorativa per le misure in atto si vede costretta a richiedere il ricorso alla C.I.G.D. precedentemente richiesto.
- Le determinazioni di cui al capoverso che precede, unitamente alle previsioni della vigente normativa, consentono di ritenere come la C.I.G.D. sia l'unico ammortizzatore da applicarsi nella fattispecie in trattazione.
- A seguito dei provvedimenti assunti con i d.p.c.m. 03 dicembre del 2020, dei successivi d.p.c.m., e del Decreto Legge n°2/2021, contenenti misure straordinarie per il contenimento dell'epidemia COVID-19, la Società si è vista costretta, suo malgrado, ad operare delle chiusure parziali/totali dei punti vendita, in riferimento soprattutto a quelle unità site nelle c.d. "zone rosse", nelle c.d. "zone arancioni" o nelle c.d. "zone gialle" come definite dal Governo e come modificate nei provvedimenti recentemente emanati a seguito dell'evolversi della curva dei contagi.
- La società, a seguito di questi provvedimenti, ha subito un consistente calo delle attività insistenti precedentemente e del fatturato derivante da esse.
- Con informativa sindacale trasmessa in data 27 gennaio 2021 mezzo pec (resa ai sensi anche del D.lgs. 148/2015) la Società, ha comunicato alle organizzazioni sindacali territorialmente competenti la necessità di procedere ad un'estensione del periodo di C.I.G.D, finalizzata a fronteggiare le limitazioni all'attività disposte dal Governo, al fine di salvaguardare gli attuali livelli occupazionali, mediante l'accesso alla C.I.G.D.;
- Nel corso dell'incontro che si è svolto in data odierna con le OO.SS, la Società ha illustrato la situazione di crisi aziendale e presentato l'ipotesi di riduzione / sospensione dell'orario di lavoro;

tutto ciò premesso:

1. La società comunica che richiederà l'ammortizzatore della Cassa Integrazione Guadagni in Deroga - COVID-19 a **partire dal 01 gennaio 2021 ed avrà una durata prevedibile di 12 settimane, anche non consecutive, con termine entro il 30 giugno 2021.**
L'azienda segnala inoltre come l'informativa trasmessa in data 27 gennaio 2021 contenesse un mero errore di trascrizione identificando la data di decorrenza dell'integrazione salariale in parola al 18 gennaio anziché, come corretto e qui comunicato, **al 01 gennaio 2021.**
La società precisa che il ricorso all'ammortizzatore sociale sarà quanto più contenuto possibile.
2. La società comunica come la riduzione/sospensione riguarderà la totalità della forza lavoro, così come indicata nell'allegato 1. Il personale sarà collocato in sospensione dal lavoro adottando/applicando, ove possibile, il criterio dell'equa rotazione, sulla base delle esigenze produttive e organizzative interne, congiuntamente al criterio della fungibilità di mansioni e nel rispetto dei limiti previsti, per analogia, dall'art. 24 comma 3 del D. Lgs. 148/2015.
3. La Società richiamerà in servizio i lavoratori con un preavviso di almeno 48 ore. La Società si



impegna ad applicare integralmente il Protocollo condiviso Governo- Parti sociali del 24 aprile 2020 e successivi provvedimenti a garanzia della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

4. Per quanto riguarda la modalità di pagamento, verrà disposto il pagamento diretto a carico dell'INPS. La Società, a tal fine, provvederà celermente alla definizione di tutti gli adempimenti necessari al più veloce pagamento in favore dei propri collaboratori.

Le OO.SS. prendono atto di quanto discusso nell'incontro, e dell'impossibilità da parte dell'azienda di anticipare la prestazione, dovuta al dettato normativo il quale non permette all'azienda di procedere in tal senso. Prendono inoltre atto di come per la società non sia possibile ad oggi, dato il perdurare della situazione, garantire i benefici e le previsioni siglate con i precedenti accordi.


Le OO.SS. in premessa, all'esito dell'incontro tenutosi in data odierna, ritengono quindi esperito l'esame congiunto di cui all'articolo 22 e seguenti del D.L. 18/2020 come conv. in Legge 27/2020, delle previsioni di cui alla L. 78/2020 commi 300, nonché di quanto disposto dall'art.14 D. Lgs. 148/2015.

Le scriventi oo.ss. chiedono alla società, su istanza dei lavoratori e delle lavoratrici, di concedere l'anticipo del pagamento dei ratei delle mensilità differite.

La società acconsente a tale richiesta. I lavoratori potranno richiedere, nel periodo di cassa integrazione (che si ribadisce sarà quanto più contenuto possibile) il pagamento anticipato di quanto maturato a titolo di tredicesima e quattordicesima mensilità.



Letto, confermato e sottoscritto in data odierna.

Dario Ceccato



Per FISASCAT CISL NAZIONALE

Per FILCAMS CGIL NAZIONALE



ALLEGATO 1

DENOMINAZIONE SOCIALE	N° DIPENDENTI	SEDE	CCNL	TIPOLOGIA RIDUZIONE
Primark Italy S.r.l.	182	Roncadelle (BS) - Via Luigi Einaudi n°5	Terziario Distribuzione e servizi Confcommercio	Parziale
Primark Italy S.r.l.	242	Bisenzio (FI) - Via San Quirico n°165	Terziario Distribuzione e servizi Confcommercio	Parziale
Primark Italy S.r.l.	430	Arese (MI) - Via Luraghi n°11	Terziario Distribuzione e servizi Confcommercio	Parziale
Primark Italy S.r.l.	376	Roma (RM) - Via Laurentina n°865	Terziario Distribuzione e servizi Confcommercio	Parziale
Primark Italy S.r.l.	200	Rozzano (MI) - Via Curiel n°25	Terziario Distribuzione e servizi Confcommercio	Parziale
Primark Italy S.r.l.	206	Verona (VR) - Via delle Nazioni n°1	Terziario Distribuzione e servizi Confcommercio	Parziale

